CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni

San Cono – Mineo – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N°26 DEL 16.05.2016

OGGETTO: Piano di lavoro.

PREMESSO:

– che il consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 15 dicembre 2015, esecutiva, ha deliberato la nomina del commissario liquidatore al fine di porre in essere le attività atte a concludere le pendenze attive e passive o per meglio dire definire le procedure per debiti/crediti dovute al recesso dei comuni dal consorzio di San Michele di Ganzaria, Ramacca, Licodia Eubea, Vizzini, Raddusa. Liquidazione tra l'altro obbligatoria, stante la necessità di liquidare le quote e/o definire i rapporti patrimoniali dovuti al recesso nei confronti dei comuni di San Cono, Mineo, Mirabella Imbaccari e Castel di Iudica;

– che, con la succitata deliberazione, è stato nominato il Commissario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso per definire i rapporti pendenti anche economici con i consociati che hanno espresso il proprio recesso dal consorzio, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per la prosecuzione della realizzazione del progetto HOPE giusto finanziamento decreto n. 2512 del marzo 2015 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo già approvato tra i soci ancora facenti parte;

– che il citato provvedimento è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione: dott. Carmelo Brunello e contestualmente stipulato il contratto tra le parti;

– che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato che:

-l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato.

- l'Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- seppur straordinario è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e di conseguenza non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- l'Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente; è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi.

- il Commissario straordinario liquidatore stabilisce e da atto che le attività saranno ispirate:

- ai principi di cui al Testo Unico anzidetto che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario,

- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378,

- alle norme del codice civile che per analogia possano interessare l'attività dell'organo straordinario di liquidazione;

- il Commissario straordinario liquidatore da atto che si doterà o richiederà alle amministrazioni componenti il consorzio:

- di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato, nonché garantirà l'accesso a tutti gli atti dell'Ente;

- di attrezzature strumentali e di personale necessario da individuarsi con separato e formale atto.

- Il Commissario straordinario di liquidazione inoltre:

- Ha richiesto al Responsabile Finanziario del Consorzio una relazione dalla quale, a seguito della dichiarazione di recesso dei comuni dal consorzio di San Michele di Ganzaria, Ramacca, Licodia Eubea, Vizzini, Raddusa occorre definire le procedure per debiti/crediti di questi ultimi nonché una relazione in cui risulti la situazione economico finanziaria alla data odierna dell'Ente ai fini dei successivi incombenti del Commissario straordinario di liquidazione che si allega in copia alla presente e costituisce parte integrante;

- Si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto eventualmente non reperibile all'interno della struttura del Consorzio, adeguandolo man mano che se ne verificherà l'effettiva necessità e relativa consistenza in modo che risulti dedicata, semplice, snella, funzionale e concretamente operativa;

- Dà atto che il piano di lavoro che intende adottare prevede nell'immediato l'avvio, in collaborazione con l'Amministrazione ordinaria, del processo di rilevazione dello stato di fatto "ex interno" in tutte le sue componenti;

- L'O.S.L., in base all'articolo 252, comma 4, del testo Unico ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2015 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva,

- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali,

- liquidazione e pagamento della massa passiva;

- La massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del Testo Unico contempla le seguenti tipologie:

    1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2015;
    2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2015;
    3. debiti derivanti da procedure estinte;
    4. debiti da transazioni.

- La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di:

1. fondo di cassa al 31 dicembre 2015, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi effettuate dall'Ente;
2. residui attivi certi e revisionati dall'Ente ancora da riscuotere alla data odierna;
3. ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;
4. altre entrate ad esempio: entrate straordinarie, entrate da recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
5. proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
6. proventi della cessione di attività produttive;
7. risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente, recuperate anche attraverso la contrazione di mutui a carico della gestione ordinaria;
8. eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
9. eventuali contributi straordinari.

Decide, inoltre, ai fini dell'accertamento della massa attiva di acquisire tutti i dati relativi al sistema entrate e dalle strutture dell'Ente. In particolare chiede la disponibilità dell'ufficio ragioneria e amministrativo affinchè si provveda ad avviare i possibili incroci su somme non erogate al consorzio onde determinare la consistenza delle entrate e gli eventuali margini di manovra proponendo anche la rimodulazione di tutti gli incarichi che risultano in capo al Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario straordinario di liquidazione

F.to Dott. Carmelo Brunello